M_INF.UFFGAB.REG_DECRETI.R.0000041.24-02-2022

CONVENZIONE TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

E

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI
ANSFISA

PER GLI ESERCIZI 2022 - 2024

(articolo 10, comma 3, dello "Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata <ANSFISA>", adottato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 gennaio 2020, n. 24)

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

e

Il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione si riportano le seguenti definizioni:
   a) "Ministero": il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
   b) "Agenzia", o "ANSFISA": l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, di cui all'articolo 12 del Decreto-legge 28 settembre 2018 n.109 (convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130);
   c) "Decreto Legge": il Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, come da ultimo modificato, per quanto di interesse, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e dal D. L. 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n.156;
   d) "USTIF": Uffici speciali trasporti ad impianti fissi di cui all'articolo 12, comma 4-quater del Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109;
   e) "Statuto": Io Statuto di ANSFISA, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130;
   f) "Regolamento di amministrazione": il Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del Decreto-legge 28 settembre 2018 n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.

Articolo 2

(Durata e oggetto)

1. La presente Convenzione, stipulata in attuazione dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto, regola i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia e concerne gli obiettivi attribuiti all'Agenzia stessa, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione e le modalità necessarie ad assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto, la presente Convenzione è soggetta ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ciascun anno di vigenza.

Articolo 3

(Obiettivi generali e strategici dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi di trasporto a impianti fissi, direttamente sulla base del programma annuale di attività e secondo le modalità indicate dal Decreto Legge. L'Agenzia esercita le competenze conferitele dal medesimo Decreto Legge, come anche dettagliate dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione oggetto di aggiornamento come previsto dall'articolo 4 del Decreto-legge 10 settembre 2021 n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, nei settori della sicurezza del trasporto ferroviario, delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi di trasporto a impianti fissi.
2. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni normative, autorizzative e di supervisione previste dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 inerenti, rispettivamente, la sicurezza e l'interoperabilità delle ferrovie, ai fini del generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario, nonché al fine di migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. L'Agenzia esercita, altresì, le funzioni previste dalla norma in materia di sicurezza delle reti ferroviarie isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema

ferroviario e sulle ferrovie turistiche di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128.

3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, l'Agenzia svolge i compiti di cui al Decreto Legge, tra i quali le attività:
   a) finalizzate alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori;
   b) di verifica a campione sulle infrastrutture, anche obbligando, ove ritenuto necessario, i gestori - in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse - a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio;
   c) di promozione dell'adozione, da parte dei gestori, di Sistemi di Gestione della Sicurezza:
   d) di proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
   e) finalizzate a stabilire modalità, contenuti e definizione dei documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
   f) di tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli nonché la relativa attività di formazione;
   g) di classificazione dei tratti a elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente di predisposizione;
   h) finalizzate all'adozione del programma annuale delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
   i) finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali;
   l) finalizzate a sovraintendere alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
   m) finalizzate a predisporre la proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili circa l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
   n) finalizzate allo svolgimento di attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
   m) finalizzate all'esercizio delle funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 come modificato dall'articolo 6, comma

8 del Decreto-legge 10 settembre 2021 n.121, al fine di garantire, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea nonché delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, oltre che per il funzionamento della Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

4. Con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi, secondo quanto disposto dal Decreto-legge, all'Agenzia sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero.

   L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonché, d'intesa con il Ministero, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi.

5. Nell'ambito delle competenze di cui ai commi precedenti, costituiscono obiettivi generali e strategici per l'Agenzia:
   a) il miglioramento della sicurezza della modalità di trasporto ferroviaria;
   b) il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
   c) il miglioramento della sicurezza dei trasporti a impianti fissi;
   d) la partecipazione, ai fini dell'armonizzazione della struttura normativa e dei criteri decisionali nei diversi Stati, alle attività di competenza in ambito dell'Unione europea e internazionale e supporto tecnico alle strutture del Ministero, qualora lo richiedano, con competenze nei medesimi ambiti;
   e) l'efficientamento delle procedure, la sicurezza di cittadini e utenti in ambito ferroviario, stradale e autostradale, e per gli impianti fissi, la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
   f) l'acquisizione e la valorizzazione professionale delle risorse umane, nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale;
   g) l'effettuazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione sull'uso dell'Idrogeno in ambito ferroviario e stradale, con particolare riguardo alle linee e infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC, e dai decreti ministeriali di attuazione.

Articolo 4

(Obiettivi specifici e priorità dell'Agenzia)

1. Per ciascuno degli obiettivi generali e strategici di cui al precedente articolo 3, l'Agenzia persegue prioritariamente gli obiettivi specifici di seguito elencati:

   Obiettivo generale 1: "*Miglioramento della sicurezza della modalità di trasporto ferroviario"*:

   a) Obiettivo specifico: "*Individuazione delle modalità di gestione della sicurezza applicabili alle ferrovie turistiche*";

   b) Obiettivo specifico: "*Verifica dei piani di sviluppo e adeguamento infrastrutturale e tecnologico sulle reti regionali isolate*";

   c) Obiettivo specifico: "*Verifiche e controlli a campione sui gestori e sulle imprese autorizzate al trasporto di merci pericolose, anche con specifico riferimento alla corretta implementazione della Direttiva del Ministro prot. n. 238 del 8/5/2018 e del DD n. 31 del 22 maggio 2018*";

   d) Obiettivo specifico: "*Promozione della cultura della sicurezza ferroviaria - just culture - e fattore umano"*;

   e) Obiettivo specifico: "*Verifiche sul processo di manutenzione dei gestori dell'infrastruttura*".

   Obiettivo generale 2: *"Miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"*:

   a) Obiettivo Specifico: "*Attuazione della disciplina per la certificazione dei Sistemi per la Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture, da adottarsi da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali, e per il riconoscimento degli organismi di certificazione di parte terza*";

   b) Obiettivo specifico: "*Attuazione del Programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui al Decreto Legge per l'anno 2022 e adozione del relativo programma per l'anno 2023";*

   c) *Obiettivo specifico: "Individuazione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio";*

   d) *Obiettivo specifico: "Relazionare circa le attività di cui all'art. 3, comma 2, della Direttiva*

2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, recepita in Italia con il d.lgs. 5/10/2006, n. 264, con particolare riguardo a quelle connesse con la Procedura d'infrazione 2019/2279 - Mancato adeguamento dei livelli minimi di sicurezza delle gallerie italiane – direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea".

Obiettivo generale 3: *"Miglioramento della sicurezza dei trasporti a impianti fissi"*:

a) Obiettivo specifico: ***"****disciplinare, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi";*

b) Obiettivo specifico: "*disciplinare, con proprio decreto, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili".*

Obiettivo generale 4: *"Partecipazione alle attività di competenza in ambito dell'Unione europea e internazionale e supporto tecnico alle strutture del Ministero con competenze nei medesimi ambiti"*:

a) Obiettivo specifico: "*Partecipazione alle attività dell'International Transport Forum dell'OCSE di pertinenza per le infrastrutture stradali e autostradali"*;

b) Obiettivo specifico: "*Supporto tecnico, ove richiesto, al Ministero per le proprie attività di competenza nell'ambito del Comitato RISC (Railway Interoperability and Safety Committee)" del Comitato di Esperti Tecnici (CTE – OTIF), del Comitato Esperti - RID (CE RID - OTIF) e degli Executive Boards dei Corridoi Ferroviari Merci Europei (RFC)" (proposta Dip. Programm. Strategica);*

c) Obiettivo specifico: *"Monitoraggio del piano di implementazione nazionale del sistema europeo di segnalamento e protezione della marcia dei treni (ERTMS/ETCS), notificato alla Commissione Europea".*

Obiettivo generale 5: *"Sicurezza di cittadini e utenti in ambito ferroviario, stradale e autostradale e dei trasporti a impianti fissi, prevenzione della corruzione e trasparenza"*:

a) Obiettivo specifico: "*Definizione ed emanazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di ANSFISA*";

b) Obiettivo specifico: "*Diffusione della cultura della sicurezza degli individui in ambito*

ferroviario, stradale e autostradale e dei trasporti a impianti fissi";

c) Obiettivo specifico: "*Sistematizzazione ed armonizzazione del sistema sanzionatorio nei settori di competenza dell'Agenzia".*

Obiettivo generale 6: *"Valorizzazione professionale delle risorse umane e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale"*:

a) Obiettivo specifico: "*Attività di formazione specifica del personale anche al fine di favorire lo sviluppo delle competenze e l'uniformità dei comportamenti*";

b) Obiettivo specifico: *"Definizione ed attuazione di modalità stabili di lavoro agile"*

c) Obiettivo specifico: "*Potenziamento dell'organico con reclutamento del personale*";

d) Obiettivo specifico: *"Attuazione ed aggiornamento del Piano per la gestione sostenibile dell'Agenzia, con attenzione particolare alla riduzione dell'impatto ambientale e al superamento delle disuguaglianze di genere all'interno dell'Agenzia"*;

e) Obiettivo specifico: "*Definizione della struttura organizzativa centrale e territoriale*".

Obiettivo generale 7: *"effettuazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione sull'uso dell'Idrogeno in ambito ferroviario e stradale, con particolare riguardo alle linee e infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC, e dai decreti ministeriali di attuazione"*:

a) Obiettivo specifico: "*Predisposizione della disciplina tecnica e procedurale per la sicurezza del trasporto ferroviario con treni alimentati ad idrogeno"*;

b) Obiettivo specifico: *"studio e scambio di esperienze con omologhi organismi ed Enti operanti sulla sperimentazione dell'idrogeno in ambito ferroviario".*

c) Obiettivo specifico: *"Supporto tecnico al Ministero, svolto anche in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sullo sviluppo dell'idrogeno in ambito ferroviario, stradale e autostradale".*

2. Per ciascuno degli obiettivi di cui al comma 1 si rinvia alle schede tecniche di riferimento riportate in Allegato alla presente convenzione che descrivono i contenuti, nonché il programma d'azione degli stessi con l'individuazione delle fasi, dei risultati attesi e degli indicatori.

Articolo 5

(Attività di vigilanza e monitoraggio)

1. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnate al Ministro, l'Agenzia fornisce i dati e le informazioni secondo i termini e le modalità di seguito riportate e, in ogni caso, quando il

Ministero competente Io richieda.

2. L'Agenzia trasmette al Ministro, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12, comma 2, del Decreto-legge e dall'articolo 10, comma 1, dello Statuto:
   a) la relazione annuale di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
   b) gli atti regolamentari interni riguardanti la definizione degli uffici e l'attribuzione dei relativi compiti, nonché l'individuazione delle relative articolazioni territoriali, di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento di amministrazione, entro venti giorni dalla loro adozione;
   c) le informazioni relative alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera d), dello Statuto e dell'articolo 10, comma 10, del Regolamento di amministrazione, dei dirigenti dell'Agenzia con funzione non generale, entro venti giorni dalla nomina stessa;
   d) il provvedimento di nomina del vicedirettore dell'Agenzia, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 5, lettera n), dello Statuto ed all'articolo 4 del Regolamento di amministrazione, entro venti giorni dalla nomina stessa;
   e) i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti;
   f) i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, inviati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro venti giorni dalla loro deliberazione;
   g) la proposta di aggiornamento della presente convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il monitoraggio sul conseguimento dei risultati è effettuato mediante la compilazione semestrale delle schede tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, che l'Agenzia invia al Ministero entro il 30 luglio, per quanto concerne il I semestre, ed entro il 30 marzo dell'anno successivo, per quanto concerne il II semestre unitamente alla relazione annuale di cui all'articolo 6 comma 1.
4. Qualora necessario, saranno concordati specifici incontri tra l'Agenzia e il Ministero. Gli incontri si svolgeranno, presso la sede fissata, secondo il calendario e i contenuti stabiliti di volta in volta e comunicati almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita.
5. L'Agenzia fornisce immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e presta ogni collaborazione necessaria per consentire la verifica sullo stato e correttezza della esecuzione delle attività svolte.

Articolo 6

(Verifica dei risultati)

1. Sulla base dei risultati raggiunti entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, l'Agenzia invia annualmente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione esplicativa concernente le attività svolte ed eventuali proposte migliorative delle performance, nella quale sono illustrati i risultati raggiunti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente, anche in considerazione degli obiettivi generali e strategici e degli obiettivi specifici e delle priorità di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, corredata dalle schede tecniche di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 può essere oggetto di richieste di chiarimenti specifici da parte del Ministero, mirate alla conoscenza di aspetti particolari della gestione e delle attività svolte. L'Agenzia si impegna a fornire le ulteriori informazioni entro quattordici giorni dalla richiesta.
3. Il Ministro, in esito anche alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 3, valuta i risultati complessivi della gestione dell'Agenzia e comunica all'Agenzia stessa le proprie determinazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione o dei chiarimenti di cui al presente articolo. In assenza di detta comunicazione nei termini sopra indicati, gli obiettivi e i risultati si intendono pienamente raggiunti.

Articolo 7

(Risorse finanziarie)

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al Decreto Legge, all'articolo 15 comma 2 lett. d) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e all'articolo 6 del Decreto-legge 10 settembre 2021 n.121, è subordinato, annualmente, all'assegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative somme, in termini di competenza e cassa, sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
2. Trattandosi di spese escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il trasferimento delle risorse di cui trattasi avverrà in unica soluzione entro sessanta giorni dall'assegnazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

(Collaborazione operativa e miglioramento dei servizi)

1. L'Agenzia e il Ministero, nel rispetto della diversità dei ruoli e delle funzioni a ciascuno attribuite, adottano opportune forme di collaborazione reciproca al fine di:
   a) ottemperare in maniera organica e con competenza ai rispettivi compiti istituzionali;
   b) assicurare lo scambio efficace e continuo delle informazioni necessarie al conseguimento delle priorità e degli specifici obiettivi da realizzarsi da parte dell'Agenzia, individuati con la presente Convenzione;
   c) garantire l'efficacia e l'efficienza, economicità e trasparenza dell'azione tecnica ed amministrativa, il miglioramento dei servizi e Io sviluppo degli standard di sicurezza del trasporto ferroviario e delle infrastrutture stradali e autostradali.
2. L'Agenzia, su specifica richiesta, fornisce al Ministero il proprio supporto tecnico-professionale nei settori della sicurezza del trasporto ferroviario, della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, della sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e della sicurezza sui sistemi di trasporto a impianti fissi, nell'ambito delle competenze definite dal Decreto Legge.
3. II Ministero, su specifica richiesta dell'Agenzia, fornisce a quest'ultima il proprio supporto nei settori di rispettiva competenza.
4. Le richieste di collaborazione e supporto sono riscontrate tempestivamente e, in ogni caso, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. AI fine di espletare le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale attribuite ad ANSFISA, questa può avvalersi, sulla base di specifici protocolli, delle sedi territoriali del Ministero vigilante.
6. Sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge, anche al fine di agevolare la piena attuazione della presente convenzione e le forme di collaborazione operativa in essa previste, il Ministero mette a disposizione dell'Agenzia alcuni locali attrezzati ad uso ufficio presso la sede ministeriale nel complesso Nomentana-Policlinico.

Articolo 9

(Modifiche della Convenzione)

1. Su motivata richiesta di una delle parti, le clausole contenute nella presente convenzione possono

essere soggette a modifiche o integrazioni da concordarsi, per iscritto, tra le parti.

Articolo 10

(Norme transitorie e finali)

1. Le procedure relative alle modalità di trasferimento delle risorse ed alla verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, così come aggiornata secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto, restano comunque valide sino all'entrata in vigore di una nuova Convenzione.

IL MINISTRO

ENRICO GIOVANNINI
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
24.02.2022 11:09:06 GMT+01:00

IL DIRETTORE DI ANSFISA

DOMENICO DE BARTOLOMEO
17.02.2022 19:01:32 GMT+01:00